

TI_GERICHTE 32.2002.144 vom 4. September 2003

TI Tribunale d'appello, 2003-09-04, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_32.2002.144

FR: TI_GERICHTE 32.2002.144 du 4 septembre 2003

IT: TI_GERICHTE 32.2002.144 del 4 settembre 2003

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 29

ter cpv. 1 LAVS). Secondo l'art. 29 ter cpv. 2 LAVS sono considerati anni di contribuzione i periodi, durante i quali: - una persona ha pagato i contributi (lett. a); - il suo coniuge, secondo l'art. 3 capoverso 3 LAVS, ha versato almeno il doppio del contributo minimo (lett. b); - possono essere computati accrediti per compiti educativi o d'assistenza (lett. c). Inoltre, la rendita è calcolata in base al reddito annuo medio dell'assicurato (art. 29 quater LAVS). Esso si compone: - dei redditi risultanti da un'attività lucrativa (lett. a); - degli accrediti per compiti educativi (lett. b); - degli accrediti per compiti assistenziali (lett. c). La somma dei redditi dell'attività lucrativa deve essere rivalutata secondo il fattore di cui all'art. 51 bis cpv. 1 OAVS (art. 30 cpv. 1 e art. 33ter LAVS). Il reddito annuo medio è determinato sommando i redditi da attività lucrativa rivalutati e gli accrediti per compiti educativi e assistenziali e divisi per il numero di anni di contribuzione (art. 30 cpv. 2 LAVS). Il reddito annuo determinante (indicato sulla decisione della Cassa) non corrisponde dunque necessariamente all'ultimo reddito conseguito dall'assicurato, ma serve unicamente a fissare la corrispondente rendita. 2.4. Sono presi in considerazione unicamente i redditi da un'attività lucrativa sui quali sono stati versati i contributi (art. 29 quinquies cpv. 1 LAVS). I contributi delle persone che non hanno esercitato un'attività lucrativa vengono moltiplicati per 100 e in seguito divisi per il doppio del tasso di contribuzione previsto dall'art. 5 capoverso 1; essi sono computati come reddito di un'attività lucrativa (art. 29 quinquies cpv. 2 LAVS). Secondo l'art. 29 quinquies cpv. 3 LAVS, i redditi che i coniugi hanno conseguito durante gli anni civili di matrimonio comune sono ripartiti e attribuiti per metà a ciascun coniuge se: - entrambi i coniugi hanno diritto alla rendita (lett. a); - una persona vedova ha diritto a una rendita di vecchiaia (lett. b); - il matrimonio è stato sciolto mediante divorzio (lett. c). Tuttavia sottostanno alla ripartizione e all'attribuzione reciproca soltanto i redditi conseguiti: - tra il 1° gennaio che segue il compimento del 20.o anno di età e il 31 dicembre che precede l'insorgere dell'evento assicurativo da parte del coniuge che ha per primo diritto alla rendita (art. 29 quinquies cpv. 4 lett. a LAVS) e - i periodi durante i quali entrambi i coniugi sono stati assicurati all'AVS, con riserva dell'art. 29 bis cpv. 2 LAVS (art. 29 quinquies cpv. 4 lett. b LAVS). Secondo l'art. 29 sexies cpv. 1 LAVS è riconosciuto un accredito per compiti educativi agli assicurati per gli anni durante i quali hanno esercitato l'autorità parentale su uno o più figli minori di 16 anni (per determinati casi cfr. art. 52e e f OAVS). Generalmente l'anno di inizio dell'accredito sorge con la nascita del primo figlio (marg. 5316 delle Direttive sulle rendite edite dall'UFAS (DR) valide dal 1.01.1997) e cessa con il

compimento del 16mo anno di età dell'ultimo figlio (marg. 5320 DR). Tuttavia nessun accredito è attribuito per l'anno in cui sorge il diritto, mentre è riconosciuto per l'anno in cui tale diritto si estingue (art. 52f cpv. 1 OAVS). L'ammontare dell'accredito corrisponde al triplo dell'importo della rendita di vecchiaia annua minima al momento dell'inizio del diritto alla rendita (art. 29 sexies cpv. 2 LAVS). L'accredito assegnato alle persone coniugate durante gli anni civili di matrimonio è tuttavia ripartito per metà tra i coniugi (art. 29 sexies cpv. 3 LAVS).

2.5. Con il ricorso in esame il ricorrente afferma innanzitutto di aver subito una riduzione della rendita invalidità fissata precedentemente, facendo contestualmente valere che le decisioni impugnate non sarebbero sufficientemente motivate. Egli afferma inoltre che secondo la convenzione di divorzio le parti hanno stabilito di non avere alcuna reciproca pretesa, contestando implicitamente lo splitting effettuato dalla Cassa, e rileva che la ex-moglie, negli anni '80, avrebbe lavorato. Al fine di chiarire la fattispecie, il TCA, in data 3 luglio 2003 ha posto alla Cassa le seguenti domande: "(...) 1. Le due decisioni impugnate dell'11 ottobre 2002 annullano e sostituiscono decisioni prese precedentemente? In caso di risposta positiva, a) quali decisioni sono state sostituite e per quale motivo nelle decisioni impugnate non vi è alcuna indicazione dell'annullamento e della sostituzione e b) le rendite hanno subito una riduzione? c) Se le rendite hanno subito una riduzione, sono stati chiesti degli importi in restituzione? In caso di risposta positiva è stata emessa una decisione formale di restituzione (allegare l'eventuale decisione)? Se non è stata emessa alcuna decisione, per quale motivo? 2. L'assicurato afferma che la sua ex-moglie avrebbe anch'essa lavorato durante il matrimonio ed in modo particolare dopo la separazione: A voi risulta che l'ex-moglie ha lavorato (se sì, quando)? E' stato fatto lo splitting (per favore, indicare gli importi oggetto di splitting)?" (cfr. doc. _)

Con risposta dell'11 luglio 2003 l'amministrazione ha affermato: " 1. sì, le due decisioni impugnate dell'11 ottobre 2002 annullano e sostituiscono le decisioni precedenti del 22.02.1999 per l'assicurato e del 25.05.2000 della moglie signora _____; purtroppo in occasione dell'emissione delle decisioni l'ufficio ha omesso di indicare le date riguardanti le decisioni sostituite; le rendite hanno subito una riduzione per quanto riguarda l'importo mensile dopo il divorzio e l'ufficio ha compensato quanto pagato a torto, per una parte sulle decisioni 11.10.2002 (fr. 535.-- / fr. 13731.--) e il resto con due trattenute di fr. 157.-- sul mensile di novembre 2002 e fr. 156.-- sul mensile di dicembre 2002 come concordato con l'assicurato nella lettera fax del 3 settembre 2002; 2. sì, effettivamente la ex moglie ha lavorato durante il matrimonio e pertanto abbiamo proceduto allo splitting per il periodo dal 1968 anno seguente il matrimonio al 1998 anno precedente il divorzio; a tal proposito potete verificare gli allegati alla presente (conto individuale signora _____ e foglio di calcolo 3.09.2002)." (cfr. doc. _)

All'insorgente è stata data la possibilità di presentare osservazioni scritte in merito (doc. _). Contestualmente gli è stato trasmesso, per una verifica, il foglio di calcolo. L'assicurato è rimasto silente.

2.6. L'interessato, come visto, fa valere che la decisione non sarebbe sufficientemente motivata. Va rammentato che il diritto di ottenere una decisione motivata, che deriva dal diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.), impone all'autorità di pronunciarsi sulle allegazioni delle parti. Una motivazione può essere ritenuta sufficiente quando l'autorità menziona, almeno brevemente, i motivi che l'hanno spinto a decidere in un senso piuttosto che nell'altro e pone quindi l'interessato nella condizione di rendersi conto della portata del giudizio e delle eventuali possibilità di impugnazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/dd; 124 V 81 consid. 1a con riferimenti). Nel caso di specie, come emerge dall'impugnativa, il ricorrente è stato in grado di comprendere la portata delle decisioni e di

contestarle innanzi al TCA. Tant'è che nel ricorso sono stati evidenziati i motivi che hanno spinto l'interessato a censurare l'operato dell'amministrazione. Va poi rilevato come nelle proprie decisioni la Cassa ha chiaramente indicato l'ammontare della rendita e i parametri sui quali si è fondata per il calcolo della stessa (in particolare: computo dei redditi, reddito annuo medio determinante in franchi, durata di contribuzione computabile, scala delle rendite applicabili, grado d'invalidità e conteggio delle prestazioni). Su questo punto il ricorso va di conseguenza respinto. 2.7. Va ora esaminato se l'amministrazione ha calcolato correttamente l'ammontare delle rendite contestate e, in caso di risposta affermativa, se la Cassa poteva riesaminare le precedenti decisioni. Come visto in precedenza, le rendite sono calcolate in base al periodo di contribuzione e al reddito annuo medio (consid. 2.3.). Nel caso di specie, in seguito allo scioglimento del matrimonio con _____, sposata nel 1967, la Cassa ha ricalcolato la rendita dell'insorgente dal 1.2.1999 (cfr. anche DR n. 5689 segg.). Va qui rammentato che la precedente scala delle rendite è determinante per il calcolo della nuova rendita, mentre i redditi dell'attività lucrativa sono ripartiti fra i coniugi per i periodi di unione coniugale fino al 31 dicembre che precede l'insorgere dell'evento assicurato. Il reddito annuo medio è stabilito in base alle regole e tavole determinanti al momento del primo calcolo della rendita. Infine, il reddito è completato secondo le disposizioni sulle revisioni AVS e AI e gli adeguamenti delle rendite valide da quel momento fino alla data della mutazione (cfr. DR. n. 5689). 2.8. Periodo di contribuzione Per il calcolo della rendita d'invalidità dell'assicurato, classe 1938, fa stato il periodo di contribuzione dal 1° gennaio 1959 (anno susseguente il compimento del 20.º anno di età) al 31 dicembre 1995 (anno precedente l'insorgere del diritto alla rendita AI). Dall'esame dei conti individuali del ricorrente, dove sono tra l'altro registrati i redditi da attività lucrativa per i quali sono stati versati i contributi AVS (art. 30ter LAVS e art. 140ss OAVS) risulta che l'insorgente presenta un periodo di contribuzione di 37 anni, corrispondente alla scala di rendita massima, ossia la 44. 2.9. Reddito annuo medio Occorre ora verificare la determinazione del reddito annuo medio (RAM). Come già detto (cfr. consid. 2.3 e 2.4), il RAM è composto dalla somma risultante dai redditi da attività lucrativa, nonché dalla metà dei redditi coniugali, e dagli accrediti per compiti di educazione computabili durante il proprio periodo di contribuzione. Va qui evidenziato, come emerge dal foglio di calcolo e dalla risposta dell'11 luglio 2003 della Cassa (doc. _) che, conformemente a quanto previsto dall'art. 29 quinquies cpv. 3 LAVS, l'amministrazione ha proceduto allo splitting del reddito conseguito dall'insorgente e dalla ex moglie dal 1968 (anno seguente il matrimonio) al 1995 (anno precedente l'inizio del diritto alla rendita) e dunque anche di quei redditi che la ex-moglie dell'assicurato ha guadagnato negli anni '80. Per contro, la convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio non ha valore alcuno circa la ripartizione dei redditi per il calcolo della rendita AI, trattandosi in concreto di applicare norme di diritto pubblico preminenti rispetto alle convenzioni sottoscritte dalle parti. Nel caso di specie, la Cassa ha sommato tutti i redditi da attività lucrativa iscritti nel conto individuale dell'assicurato, compreso lo splitting, relativi al succitato periodo giungendo così all'importo di fr. 662'410. Da rilevare che dopo l'emanazione delle decisioni impugnate la Cassa ha ricevuto un conto supplementare, che porta il reddito a fr. 671'886, che tuttavia, come si vedrà, nulla muta per quanto concerne l'ammontare della rendita (cfr. fogli di calcolo del 3.9.2002 e del 28.10.2002). La somma dei redditi da attività lucrativa deve essere rivalutata in funzione dell'indice previsto per l'adeguamento delle rendite all'evoluzione dei prezzi e dei salari di cui all'art. 33 ter LAVS (cfr. rinvio dell'art. 30 cpv. 1 LAVS). Tale fattore di rivalutazione è stabilito dall'Ufficio

federale delle assicurazioni sociali (UFAS) secondo le modalità di calcolo esposte all'art. 51 bis OAVS. Il fattore di rivalutazione è contenuto nelle tavole per la determinazione del reddito annuo medio, edite dall'UFAS, il cui uso è obbligatorio (cfr. art. 30 LAVS, art. 51bis OAVS) e varia a seconda della prima registrazione sul conto individuale determinante per la rendita. Nel caso che ci occupa, la prima registrazione determinante nel conto individuale dell'assicurato è avvenuta nel 1959 e, dalle citate tavole, il fattore di rivalutazione risulta essere l'1.676. L'importo rivalutato va poi diviso per i 37 anni di contribuzione per un importo, nel 1996, di fr. 30'435 ($671'886 \times 1.676 : 37$), che aggiornato al 1999 ammonta a fr. 31'533 (cfr. tabella di conversione delle rendite). Per ogni anno in cui l'assicurato ha provveduto all'educazione dei figli minori di 16 anni viene assegnato un accredito che corrisponde al triplo della rendita minima vigente al momento in cui è sorto il diritto alla rendita (art. 29 sexies cpv. 1 LAVS, consid. 2.4). L'assicurato ha avuto una figlia nel 1969. Gli accrediti per compiti educativi possono essere computati dal 1° gennaio dopo il compimento dei 20 anni e al massimo fino al 31 dicembre prima dell'insorgere dell'evento assicurato (art. 29bis cpv. 1 LAVS). In concreto vanno attribuiti accrediti dal 1970 (anno susseguente la nascita della figlia) al 1985 (anno del compimento del 16esimo anno di età). Infatti nessun accredito è attribuito per l'anno in cui sorge il diritto, mentre è riconosciuto per l'anno in cui tale diritto si estingue (art. 52f cpv. 1 OAVS). Da rilevare infine che l'accredito per compiti educativi assegnato alle persone coniugate durante gli anni civili di matrimonio è ripartito per metà tra i coniugi (art. 29 sexies cpv. 3 LAVS). La media dell'accredito per compiti educativi (intero) è determinata secondo la seguente formula: (rendita di vecchiaia annua minima $\times 3$) \times numero bonifici educativi durata di contribuzione computabile (marg. 5333 delle Direttive sulle rendite (DR), edite dall'UFAS). Ne consegue quindi che all'assicurato vanno computati 16 mezzi accrediti per un importo, nel 1999, di fr. 7'823 ($1005 \times 12 \times 3 \times 16/2 : 37$ anni). Per cui il reddito annuo medio ammonta a fr. 39'798 ($fr. 31'533 + 7'823 = 39'356$ arrotondato all'importo immediatamente superiore secondo le Tabelle UFAS) nel 1999 e a fr. 40'788 nel 2001, per una prestazione di fr. 1'576 nel 2000 e una completa per la moglie di fr. 473, rispettivamente di fr. 1'615 dal 2001 e fr. 485 per la moglie, come calcolato dalla Cassa. Per cui il calcolo della Cassa si rivela corretto.

2.10. Va ora esaminato se l'amministrazione poteva rivedere le decisioni precedenti, cresciute in giudicato, con le quali, in data 22 febbraio 1999 aveva assegnato all'assicurato una rendita mensile di fr. 1'849 dal 1999 e in data 25 maggio 2000 aveva posto la seconda moglie, dal 1° maggio 2000, al beneficio di una rendita completa di fr. 555 mensili e se poteva chiedere di conseguenza la restituzione, tramite compensazione con le rendite già versate, delle prestazioni versate in troppo. Conformemente ad un principio generale valido per il diritto delle assicurazioni sociali, l'amministrazione può riconsiderare una decisione passata formalmente in giudicato e sulla quale un'autorità giudiziaria non si è pronunciata nel merito, a condizione che sia senza dubbio errata e la sua rettifica rivesta un'importanza notevole (cfr. DTF 129 V 110, DTF 126 V 42 consid. 2b con rinvii; STFA del 15 luglio 2003 nella causa P., C 191/02). Dalla riconsiderazione va distinta la revisione processuale delle decisioni amministrative. Per analogia con la revisione processuale delle decisioni emanate dalle autorità giudiziarie, l'amministrazione è tenuta a procedere alla revisione di una decisione formalmente cresciuta in giudicato quando sono scoperti fatti nuovi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione giuridica differente (cfr. DTF 126 V 42). Nel caso di specie le precedenti decisioni erano senza dubbio errate poiché l'amministrazione non aveva tenuto conto dello splitting in seguito al divorzio del ricorrente nel calcolare le rendite dovute dal 1999. Va poi evidenziato come l'assicurato dal febbraio

1999 al settembre 2002 ha percepito fr. 82'322 ($1'849 \times 23 + 1'895 \times 21$) in luogo di fr. 70'163 ($1'576 \times 23 + 1'615 \times 21$) per quanto concerne la sua rendita e fr. 16'389 ($555 \times 8 + 569 \times 21$) in luogo di fr. 13'969 ($473 \times 8 \text{ mesi} + 485 \times 21$) per quanto concerne la rendita completa della moglie, ossia complessivamente fr. 14'579 ($82'322 - 70'163 + 16'389 - 13'969$). Da rilevare che l'importo dovuto è stato in gran parte compensato con la rendita cui l'ex-moglie dell'assicurato aveva diritto dal dicembre 1996 al gennaio 1999 e che, a torto, non era stata versata in precedenza, per un totale complessivo di fr. 14'266, per cui, restavano da restituire unicamente fr. 313 (cfr. incarto cassa), che l'amministrazione ha dedotto dalle rendite di novembre e dicembre 2002 con l'accordo dell'insorgente (doc. _). In queste circostanze, considerata l'ingente somma ricevuta a torto nel periodo oggetto del contendere (fr. 14'759) e rilevato come le precedenti decisioni del 22 febbraio 1999 e del 25 maggio 2000 erano senza dubbio errate nella misura in cui il calcolo delle rendite non teneva conto di tutti i parametri ed in particolare del divorzio del 1999, la Cassa poteva riconsiderare le decisioni e chiedere la restituzione degli importi versati erratamente. Il ricorso va di conseguenza respinto.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.